

REP. 20632/2013



IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Eugenio Gatta, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17 maggio 2012, visti gli artt. 702 bis e 702 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6672 R.G. dell'anno 2012, vertente

TRA

... nata il ... in ... (NIGERIA) rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Barberio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, sito in Roma alla via Torino n. 7 in virtù di procura a margine del ricorso,
- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- convenuto contumace -

e con l'intervento del Pubblico Ministero

oggetto: procedimento ex art. 19 del D.L. 150/11; riconoscimento della protezione internazionale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 febbraio 2012 proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., la ricorrente ha impugnato il provvedimento, emesso in data 5/12/2011 notificato in data 24/01/2012, con cui la Commissione Territoriale di Roma per il riconoscimento dello status di rifugiato, ha negato lo status di protezione internazionale e di forme complementari di protezione, deducendo l'illegittimità del provvedimento sulla omessa istruttoria e sullo svolgimento dell'audizione e la mancanza dei presupposti legittimanti il diniego.

Ha quindi formulato le seguenti conclusioni, previa concessione di Ordinanza di sospensione: " di accertare e conseguentemente dichiarare l'annullamento del provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale di rifugiato emesso in data 04/05/2010 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma. E di conseguenza: di accertare e dichiarare - 1) il diritto della sig.ra all'asilo nel territorio della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 10, co. 3, Costituzione, volendo così disporre che la Questura di Roma, attuale luogo di dimora dell'istante, rilasci il permesso di soggiorno per motivi di asilo; - 2) nel merito, accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28/07/1951, ratificata in Italia con l. 722/54 e, per l'effetto, dichiarare lo status di rifugiato ai sensi della medesima a favore del sig. volendo così disporre che la Questura di Roma rilasci il relativo permesso di soggiorno; -3) in via graduata, riconoscere al ricorrente la "protezione sussidiaria" ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, lett. g), e 17 del d.lgs. 251/07, ordinando al Ministro dell'Interno il rilascio del relativo titolo di soggiorno (art.23, c.2, d.lgs. cit.); - 4) in via ulteriormente graduata, accertare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt 19 d.lgs. 268/98 e 28 DPR 394/99, volendo così disporre che la Questura di Roma rilasci all'istante il permesso di soggiorno per motivi umanitari. - 5) con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. "

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio, ma ha trasmesso le proprie osservazioni ad integrazione delle motivazioni espresse nel provvedimento impugnato in cui è stato dedotto che la vicenda riferita dal ricorrente non è in alcun modo riconducibile ai presupposti di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951, non configurandosi altresì l'ipotesi di danno grave come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007.

In sede istruttoria è stata svolta l'audizione della ricorrente e riscontrata la documentazione medica in originale prodotta.

Per quanto non espressamente riportato, si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto

contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda principale merita accoglimento.

In ordine alla richiesta principale, volta al riconoscimento dello status di rifugiato occorre ricordare che l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. 24.7.1954 n.722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n.291).

Puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.lgs. 19.11.2007 n.251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art.3 nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Ciò premesso, la ricorrente, ha affermato secondo quanto riportato nell'atto introduttivo di essere: *"analfabeta, proveniente da una comunità ancora fortemente influenzata da usanze animiste ed ancora legata a riti ancestrali. Viveva in un villaggio*

() in provincia di nell'Edo State con la famiglia di origine, composta dal padre, dalla sua seconda moglie, da tre fratelli e due sorelle. La madre naturale moriva subito dopo il parto della ricorrente, e sin da bambina la ricorrente veniva colpevolizzata di tale episodio, e per ciò stesso discriminata, maltrattata, isolata e chiamata "figlia del diavolo". Segregata in casa, le veniva vietato anche di andare a scuola e sin dall'età di 12/13 anni veniva costretta con violenza ad avere rapporti incestuosi costanti con il padre, e addirittura due aborti, finché non interveniva una sua zia materna. La zia materna della ricorrente, venuta a conoscenza dei rapporti sessuali tra padre e figlia, accusava solo la signora in quanto "figlia del diavolo" di aver commesso atti abominevoli e contrari alle usanze della comunità. La ricorrente veniva messa al bando e affidata alla decisione del capo-villaggio che ordinava al padre di provvedere ai sacrifici di rito. La ricorrente veniva esposta nuda nella piazza e poi trascinata per le strade del villaggio mentre sul suo corpo veniva lanciato il sangue degli animali sacrificati. All'esito del rituale, il capo villaggio annunciava che il rito non aveva prodotto l'effetto sperato e che la ragazza doveva essere sacrificata all'oracolo. La ragazza terrorizzata fuggì dal villaggio recandosi a Warri; dopo due anni venne rintracciata da un fratello del padre e costretta a fuggire a Sokoto e di lì raggiunse la Libia e l'Italia ove avanzò istanza di asilo politico. ".

All'udienza del 4/10/12 tali circostanze sono state integralmente confermate, in sede di audizione in cui la ricorrente ha riferito tra l'altro: " È vero che mia madre moriva subito dopo il parto e fu mio padre che mi ritenne colpevole di tale episodio e che per questa ragione mi maltrattava picchiandomi e chiamandomi figlia del diavolo." Ed ancora "– il capo del villaggio disse che gli spiriti non avevano accettato il sangue degli animali per cui dovevo essere sacrificata".

A sostegno della domanda ha prodotto inoltre, certificazioni mediche, e documentazione fotografica, a riscontro della propria vicenda personale.

All'esito di tali prospettazioni e riscontri devono infine valutarsi le informazioni fornite dal Ministero degli Affari Esteri e specificamente l'avviso particolare del sito "Viaggiare Sicuri" del MAE del 31.05.2012 per la Nigeria la situazione della sicurezza è caratterizzata, in generale, da diffusi atti di criminalità ed è attuale il rischio di atti di terrorismo e di violente sommosse. Il 31 dicembre 2011 le Autorità locali hanno

annunciato l'adozione dello Stato di Emergenza in diverse aree di Governo Locale (LGA) adottando misure di coprifuoco, con diverse modalità di attuazione.

Il sito dell'Istituto per il Commercio estero evidenzia che "un altro problema è la violenza dovuta alla criminalità comune, diffusa in generale in tutto il Paese ma con zone ad alto rischio per la sicurezza personale nel Sud, soprattutto nell'area del Delta del Niger e nella città di Lagos, e agli scontri interetnici e/o interreligiosi nel Centro e nel Nord".

Il sito di Amnesty International rileva in particolare che "la polizia ha continuato a commettere impunemente un'ampia gamma di violazioni dei diritti umani, comprese uccisioni illegali, tortura e altri maltrattamenti e sparizioni forzate. Alcune persone sono state prese di mira per non aver pagato tangenti. Ci sono stati diversi casi di persone torturate a morte in custodia di polizia. I prigionieri sono stati tenuti in condizioni spaventose e molti erano in attesa di processo da anni. Il governo ha sottoposto a intimidazioni e vessazioni difensori dei diritti umani e giornalisti.

Indubbia è in ultimo l'attualità del pericolo per la ricorrente, avuto riguardo al perdurare delle ragioni di conflitto e di contrasto interetnico e religioso in gran parte della Nigeria, essendo notorie le stragi di cristiani avvenute durante lo scorso periodo natalizio ed anche di recente, principalmente rivendicate dalla setta islamista Boko Haram e che sono state oggetto di reiterate risoluzioni del Parlamento Europeo.

Accreditati organi di stampa riferiscono al riguardo che l'organizzazione terroristica islamica Boko Haram (traducibile come "L'educazione occidentale è peccato") è tornata a colpire Domenica 10 giugno 2012, al Nord e al Centro del Paese, in due distinte azioni rivolte contro la popolazione cristiana che celebrava la funzione domenicale. Un attentato è avvenuto fuori e all'interno di una chiesa della città di Biu, nel Nord-Est della Nigeria, quando tre uomini hanno iniziato a sparare, causando almeno 5 morti. Un attacco suicida ha avuto invece luogo nella chiesa evangelica "Winning All" della città di Jos, nella Nigeria centrale. Qui, almeno quattro persone hanno perso la vita e 41 sono state ferite.

In merito alla particolare condizione di violenza sulle donne "*Maryam Mohammed Bella e Halima Abdu sono comparse in tribunale a febbraio e sono state mandate in carcere, dopo aver trascorso un anno in custodia di polizia...*, dove **HANNO DICHIARATO DI ESSERE STATE RIPETUTAMENTE STUPRATE**. Entrambe sono rimaste incinte mentre erano in detenzione ...la polizia ha continuato a commettere

violazioni dei diritti umani., tra cui uccisioni illegali, torture ed altri maltrattamenti... All'interno della polizia non e' mutato l'atteggiamento di diffuso spregio dei diritti umani e delle debite procedure. Centinaia di persone sono state uccise dalla polizia nel corso dell' anno... Molte altre sono scomparse dopo l'arresto. Un 'alta percentuale di queste uccisioni illegali avrebbero le caratteristiche di esecuzioni extragiudiziali. La maggior parte dei responsabili sono rimasti impuniti. L'ngo Difesa legale e progetto di assistenza ha calcolato che NEL 2009 LA POLIZIA AVEVA UCCISO ALMENO 1049 PERSONE" (fonte: Amnesty International - Rapporto Nigeria 2011)

Le predette situazioni sembrano coinvolgere praticamente tutto il paese, ed in particolare la zona di provenienza del ricorrente, e dimostrano il serio rischio all'incolumità fisica cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona.

Si ritiene che sussistano in definitiva i presupposti per il riconoscimento dello status richiesto, atteso che in Nigeria la ricorrente è stata vittima di gravi atti di *violenza fisica, sessuale e psichica*, per i quali essa era - ed è - da considerare un "soggetto vulnerabile" (tanto ai sensi dell'art.8 del d.lgs.140/05, quanto ai sensi dell'art.3.9 della direttiva 2008/115/CE, ove sono espressamente menzionati proprio lo *stupro* e altre forme di *violenza psicologica, fisica o sessuale*): la domanda di protezione avanzata dalla giovane cittadina nigeriana doveva essere attentamente valutata conformemente ai principi fondamentali alle garanzie di cui al capo II d.lgs 25/08. Si rileva altresì che la situazione della ricorrente non è stata positivamente valutata perché non istruita sebbene la stessa abbia dichiarato di essere vittima di segregazione, percosse, maltrattamenti e sevizie, nonché di violenze reiterate psicologiche e di stupri da parte dello stesso padre e di condanna di tutta la comunità contro cui non potrebbe avere in Nigeria dalle locali Autorità alcuna concreta tutela.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nata il in (NIGERIA) avverso la decisione resa dalla
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione Internazionale di Roma
del 5/12/2011 notificata in data 24/01/2012, così provvede:

- 1.- accoglie la domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato politico;
- 2.- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, il 07.11.2013

IL GIUDICE

